

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO-ROMA**

Ricorso ex art. 116 c.p.a.

per: la **ASD Tennis Club Potenza** (c.f.: 96065140764), con sede in Potenza, alla via Angilla Vecchia snc, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Angelarosa Benevento, nata a Trento il 7 marzo 1983 (c.f.: BNVNLR83C47L378T), rappresentata e difesa, giusta mandato allegato al presente atto, dall'avvocato Francesco Buscicchio (c.f.: BSCFNC79E31F839G, numero di fax 0971 45749, pec: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it) e con questi elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it,

- Ricorrente -

contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f.: 80188230587), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport**, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti

del **Comune di Mendicino** (c.f.: 00391900784), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,

del **Comune di Gradoli** (c.f.: 00212140560), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,

per l'accertamento

del diritto della **ASD Tennis Club Potenza** ad esercitare il diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati nella istanza di accesso depositata in data 20 settembre 2021,

nonché per la declaratoria

della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, in ordine alla predetta istanza

e, quindi, per la condanna

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, ad esibire alla Ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, per la Ricorrente, di estrarre copia degli stessi.

F A T T O

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, con l'Avviso denominato «*Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo sport e periferie"*» (*hic inde*: "Avviso") ha indetto, in data 13 luglio 2020, una procedura volta ad individuare interventi da finanziare allo scopo di:

- (i) realizzare e rigenerare impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- (ii) diffondere attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- (iii) completare ed adeguare gli impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

2. L'art. 3 dell'Avviso precisava che «*le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente "Bando Sport e Periferie"*» ammontavano «*complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020)*», aggiungendo, ancora, che «*gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo "FSC 2014-2020" dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione*».

2.1. L'art. 7 dell'Avviso, rubricato «*Criteri di selezione*», prevedeva quanto segue:

«Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:

a) indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l'intervento: l'indice si riferisce all'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari (nota esplicitiva al link (<http://ottomilacensus.istat.it/documentazione>); l'indicatore per ogni Comune è indicato nella tabella scaricabile dal link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>), con riferimento alla popolazione dell'anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;

b) indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;

c) indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti;

d) livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;

e) grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti;

Punteggio lettera a)

Il punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

- inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;
- tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;
- tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;
- tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti;
- sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.

Punteggio lettera b)

Il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:

- ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti;
- alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti;
- all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;
- alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.

Punteggio lettera c)

Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:

A_i = cofinanziamento dichiarato dal Proponente;

B_i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti;

P_i = punteggio assegnato al Proponente;

$$P_i = X * A_i B_i$$

Punteggio lettera d)

La progettazione allegata alla domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pena l'inammissibilità della domanda. Per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello "DEFINITIVO"

Ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15;

Punteggio lettera e)

Il punteggio di cui alla lettera e) è assegnato in funzione di grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

- alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;*
- alla promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti; alla descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti».*

2.2. *L'art. 9 dell'Avviso descriveva, a propria volta, i criteri di istruttoria e di valutazione delle domande, precisando quanto di seguito: «l'Ufficio per lo sport procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 del presente Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione giudicatrice.*

La valutazione delle richieste risultate ammissibili è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata con decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport.

La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati al paragrafo 7 del presente Bando, ed alla formulazione della graduatoria

finale dei soggetti ammessi al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate al paragrafo 3.

Saranno prioritariamente finanziati i progetti collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” 937 del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno 2020, pari ad € 100.000.000,00.

I successivi progetti saranno finanziati, nei limiti delle risorse economiche previste per l'anno 2020 (pari ad € 40.000.00) dalla delibera CIPE n. 16/2018, sulla base della nuova rimodulazione finanziaria del piano “Sport e Periferie” approvata con delibera CIPE n. 45/2019, e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”.

La graduatoria è pubblicata esclusivamente sui siti del Governo www.governo.it e www.sport.governo.it indicando gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l'indicazione del punteggio totalizzato.

La pubblicazione sul sito istituzionale vale, a tutti gli effetti, come notifica; non è quindi previsto l'invio di ulteriori comunicazioni ai singoli soggetti inerente gli esiti della valutazione».

3. L'ASD Tennis Club Potenza, odierna Ricorrente, ha presentato la propria domanda di partecipazione (protocollata con il n. BANDO202000435) alla procedura indetta dall'Avviso.

4. Con il decreto del 13 settembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”.

4.1. Come si può apprezzare dall'allegato “A” alla graduatoria di merito pubblicata dall'Amministrazione, la proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza è risultata destinataria di n. 31,56 punti, collocandosi, per l'effetto, tra quelle idonee, ma non finanziate.

5. In data 20 settembre 2021, l'ASD Tennis Club Potenza ha presentato, tramite il proprio Procuratore, una istanza di accesso agli atti della procedura.

5.1. In particolare, con la predetta istanza, l'ASD Tennis Club Potenza, dopo aver premesso:

- che l'Avviso, con il paragrafo n. 7, ha indicato i "criteri di selezione", specificando che il punteggio massimo conseguibile era pari a n. 100,00 punti;

- che, ancora, l'Avviso, con il paragrafo n. 9, ha precisato che la valutazione delle singole proposte di intervento sarebbe stata effettuata da una apposita Commissione giudicatrice;

- che l'ASD Tennis Club Potenza aveva interesse alla declaratoria della immediata finanziabilità della propria proposta, e/o, comunque, al conseguimento di un miglior punteggio rispetto a quello ad Essa attribuito;

- che, in ragione degli esiti della procedura, il predetto interesse poteva essere soddisfatto attraverso l'esercizio del diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati dall'istanza medesima;

- che, in ragione degli esiti del procedimento di accesso, l'ASD Tennis Club Potenza avrebbe potuto valutare, nella prospettiva della tutela (giudiziale e/o stragiudiziale) dei propri interessi, le azioni da porre in essere;

- che, pertanto, l'ASD Tennis Club Potenza era titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale (*ex* art. 22 della legge n. 241/1990) ad esercitare il diritto di accesso,

ha chiesto l'ostensione dei seguenti atti e documenti:

a. copia dei Verbali (e dei relativi allegati) con cui la Commissione giudicatrice ha indicato i criteri di selezione/valutazione delle domande sottoposte al proprio giudizio;

b. copia del/i Verbale/i relativo alla/e seduta/e (in uno con i relativi allegati) in cui la Commissione giudicatrice ha valutato la proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

c. ove esistenti, copia delle schede di valutazione (e/o di altro atto o documento analogo) recanti l'esposizione, da parte della Commissione giudicatrice, della valutazione e/o dei giudizi nei confronti della proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

d. copia di qualsiasi ulteriore atto e/o documento da cui si possa inferire la valutazione della Commissione esaminatrice nei confronti della proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

e. copia di qualsiasi ulteriore atto e/o documento di interesse dell'ASD Tennis Club Potenza.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, non ha mai riscontrato l'istanza di accesso presentata dalla odierna Ricorrente.

* * *

Il contegno omissivo tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, è illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare: violazione e falsa applicazione dell'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del dPR 12 aprile 2006, n. 184. In particolare: sviamento, travisamento, irragionevolezza manifesta, motivazione insufficiente.*

I. a. Come è stato evidenziato nella parte narrativa del presente scritto difensivo, la Associazione ricorrente, risultata idonea all'esito della procedura ma collocata in una posizione della graduatoria tale da non consentirle di percepire il finanziamento, ha presentato la propria istanza di accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, ha serbato, tuttavia, nei confronti della suindicata istanza, un illegittimo silenzio.

L'istanza di ostensione presentata dalla Ricorrente, infatti, ha indicato gli atti ed i documenti (tra i quali: i Verbali recanti i criteri di selezione e valutazione delle domande, i verbali relativi alla seduta in cui la Commissione giudicatrice ha valutato la propria proposta, le schede di valutazione esponenti i giudizi emessi nei confronti della propria proposta, gli ulteriori atti da cui sia possibile desumere e ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione giudicatrice all'atto della dell'attribuzione del punteggio e/o della formulazione del giudizio della nei confronti della propria proposta), strumentali ad una disamina e ad una valutazione della legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice, nella prospettiva – nell'ipotesi di un riscontro di errori e/o di profili di illegittimità – della attivazione dei rimedi, anche giurisdizionali, concessi dall'ordinamento.

La richiesta operata dalla odierna Ricorrente mirava a vagliare, pertanto, la correttezza dell'azione posta in essere dall'Amministrazione (anche per il tramite della Commissione giudicatrice) al fine di valutare l'esperibilità, o meno, di tutte le azioni a tutela dei propri interessi, con particolare riferimento, naturalmente, all'interesse che ha indotto la Ricorrente medesima a partecipare alla procedura per cui è causa, *i.e.* quello di percepire il finanziamento messo a disposizione da parte dell'Amministrazione.

Non può che configurarsi come illegittimo, dunque, il silenzio-rigetto opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, a fronte dell'istanza della Ricorrente.: infatti, in ragione di quanto sin qui rassegnato, quest'ultima era (ed è tutt'ora) portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ed inequivocamente collegata agli atti ed ai documenti oggetto dell'istanza di accesso (caratteri, questi ultimi, individuati, com'è noto, dall'art. 22 della legge n. 241/1990).

Da ultimo, sulla scia di un consolidato orientamento pretorio, **Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603**, con riferimento all'interesse sotteso alle istanze

di accesso presentate ai sensi della legge n. 241/1990, ha rimarcato che «*Si deve, per tal via, trattare (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578), di un interesse:*

a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale, indifferenziata ed inqualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare;

b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione, palesandosi immeritevole di tutela la curiosità fine a se stessa, insufficiente un astratto e generico anelito al controllo di legalità, precluso un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. art. 24, comma 3 l. n. 241/1990 cit.);

c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;

d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo (peraltro di per sé espressive, sotto concorrente profilo, di un uso distorto ed abusivo della pretesa ostensiva) e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in “documenti” (nel senso lato di cui all’art. 22 cit.).

Va chiarito, peraltro, che – come fatto palese dall’art. 24, comma 7 della l. cit. – l’accesso deve essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità rispetto ad ogni forma di “tutela”, sia giudiziale che stragiudiziale, anche solo meramente prospettica e potenziale: e ciò perché, per un verso, l’accesso costituisce di per sé un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213) e, per altro verso, l’opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l’interessato ritenesse, nella sua autonomia

decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva non può essere rimessa, per giunta in via anticipata, all'Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953, nonché Id., sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372, nel senso che l'accesso serve anche solo a valutare se una certa azione sia proponibile con successo o meno)».

L'istanza di accesso presentata dalla Ricorrente presentava i suindicati caratteri e, peraltro, non si configuravano, nel caso di specie, situazioni idonee a giustificare una limitazione, totale o parziale, del diritto esercitato dalla Ricorrente medesima.

Pertanto, stante la perdurante sussistenza, in capo alla ASD Tennis Club Potenza dell'interesse manifestato con l'istanza di accesso del 20 settembre 2021, ricorrono, dunque, tutti i presupposti per l'ostensione degli atti dalla stessa richiesti e si configura, al contempo, l'illegittimità del silenzio-rigetto serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, nei confronti della Ricorrente.

* * *

Per tutte le ragioni suesposte, si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità degli stessi e del contegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, dichiarare il diritto della ASD Tennis Club Potenza all'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti richiesti con l'istanza depositata il 20 settembre 2021, con conseguente ordine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, di esibizione e con facoltà per la ASD Tennis Club Potenza di estrarre copia dei seguenti atti e documenti:

a. copia dei Verbali (e dei relativi allegati) con cui la Commissione giudicatrice ha indicato i criteri di selezione/valutazione delle domande sottoposte al proprio giudizio;

b. copia del/i Verbale/i relativo alla/e seduta/e (in uno con i relativi allegati) in cui la Commissione giudicatrice ha valutato la proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

c. ove esistenti, copia delle schede di valutazione (e/o di altro atto o documento analogo) recanti l'esposizione, da parte della Commissione giudicatrice, della valutazione e/o dei giudizi nei confronti della proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

d. copia di qualsiasi ulteriore atto e/o documento da cui si possa inferire la valutazione della Commissione esaminatrice nei confronti della proposta presentata dall'ASD Tennis Club Potenza;

e. copia di qualsiasi ulteriore atto e/o documento di interesse dell'ASD Tennis Club Potenza.

Si chiede, sin da ora, l'audizione in Camera di Consiglio.

In via istruttoria, si deposita documentazione come da separato indice.

Con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 300,00.

Potenza, 5 novembre 2021

Avv. Francesco Buscicchio